

Mittente: Tribunale ordinario di Venezia

R.G.: 140-1 /2012/CC

Oggetto: ACCOGLIMENTO TOTALE

Data Ricezione: 30 marzo 2012 10:36:25

Messaggio:

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 140 / 2012-1
Giudice: GIRARDI ALESSANDRO
Attore principale: CHIAVEGATO LUCIO AMEDEO
Conv. principale: ASSOCIAZIONE VENETO STATO IN PERS. DEI L.R.
BELLON ALESSIA E PIZZATI LODOVICO

Oggetto: ACCOGLIMENTO TOTALE
Descrizione: TOTALMENTE ACCOLTO

Notificato alla PEC / in cancelleria il 30 marzo 2012 10:14
Registrato da CARROZZO PIA MARIA

--





TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice, dott. Alessandro Girardi,
nel proc. nr. 140/2012⁻¹ proposto da
CHIEVEGATO LUCIO AMEDEO E GUADAGNINI ANTONIO
quali legali rappresentanti e soci dell'associazione non riconosciuta
"VENETO STATO" corrente in Venezia Castello 3424 con l'avv.
Stefano Morrone, domiciliati presso il suo studio in Dolo Palazzo riva
di Menacao, riviera Matteotti n. 15

Contro

ASSOCIAZIONE VENETO STATO in persona del segretario –
legale rappresentante P.T. PIZZATI LODOVICO E BELLON
ALESSIA con l'avv. Luca Azzano Cantarutti del Foro di Rovigo ,
domiciliati presso l'avv. Paola Bassan con studio in Cavarzere (VE) via
Giotto n. 9

a scioglimento della riserva presa all'udienza del 8 marzo 2012, fissata
per discutere sulla richiesta sospensiva delle delibere adottate
dall'assemblea tenutasi in data 11.12.2011

Rilevato che

Parte attrice, con atto di citazione del 10/1/2012, ha impugnato le
deliberazioni adottate nell'assemblea dell'associazione tenutasi in data
11.12.2011, chiedendone in via preliminare la sospensione
dell'efficacia;

lamenta in particolare, per quanto inerente alla presente fase cautelare,
l'illegittimità delle deliberazioni impugnato in relazione ai seguenti
profili:

- invalidità della convocazione dell'assemblea in quanto compiuta in violazione delle previsioni dello statuto senza formale convocazione né avviso scritto e senza l'osservanza del prescritto preavviso di quindici giorni;
 - invalidità della convocazione in quanto compiuta in violazione dell'art. 11, comma sesto dello statuto, in quanto compiuta dagli associati senza impedimento o inerzia da parte del Presidente, ipotesi previste statutariamente per consentire ai soci nella misura del 10% di convocare l'assemblea;
 - illegittimità della convocazione e delle delibere in quanto sottoscritte e votate da associati privi di voto per essere stati sospesi dall'organo disciplinare, per avere presentato dimissioni o per essere stati espulsi o non iscritti nell'elenco degli associati;
 - illegittimità delle deliberazioni relative alle modifiche statutarie in quanto adottate in mancanza delle maggioranze previste da statuto; evidenzia il pregiudizio imminente e irreparabile derivante all'associazione dalla efficacia delle delibere adottate illegittimamente per effetto delle quali in considerazione delle divisioni tra i soci, ne risulta discredito all'immagine ed alla credibilità politica dell'associazione stessa che viene rappresentata in balia di una lotta intestina attuata con metodi scorretti;
- si è costituita con memoria depositata all'udienza del 23.2.2012 l'associazione convenuta a mezzo il legale rappresentante p.t. PIZZATI LODOVICO quale segretario e ALESSIA BELLON quale presidente, contestando gli assunti avversari ed eccependo in via pregiudiziale:
- la carenza di legittimazione attiva di Lucio Amedeo Chiavegato e Antonio Guadagnini, in quanto non aventi la qualifica di legali rappresentanti della associazione come comprovato dalla notifica dell'atto introduttivo a Lodovico Pizzati, rilevando in ogni caso che

la qualifica di legale rappresentante spetta al solo segretario e che dall'atto introduttivo non si evince quale dei due attori rivesta tale carica;

- la carenza di legittimazione attiva degli stessi nella loro qualifica di associati in relazione alla pretesa relativa all'utilizzo del nome e del logo della associazione;

Eccepisce inoltre la nullità e invalidità della delibera del 23.10.2011 che ha provveduto a nominare il nuovo segretario e il nuovo tesoriere anche in assenza di dimissioni dei precedenti non dimissionari, che non potevano pertanto essere destituiti, ai sensi di statuto;

eccepisce ancora che alla detta assemblea del 23.10.2011, non sono stati convocati tutti i soci né sono state rispettate le norme procedurali in quanto è stato impedito l'ingresso ad alcuni soci, altri sono stati allontanati e non sono state accettate candidature regolarmente avanzate;

rileva ancora la validità dell'assemblea del 11.12.2011 convocata dal segretario Pizzati al fine di regolarizzare la situazione di *vacatio* derivante dalle dimissioni degli organi sociali non regolarmente sostituiti e svoltasi poi regolarmente;

all'udienza dell'8 marzo 2012, parte attrice eccepiva il difetto di legittimazione passiva dei convenuti costituitisi, atteso che in data 22.1.2012, l'assemblea dell'associazione aveva designato quali legali rappresentanti della stessa Guadagnin Antonio e Chievegato Lucio;

--

Sussiste l'interesse ad agire degli odierni attori quali associati in considerazione della prospettazione attorea di violazione dei diritti dei soci alla corretta convocazione dell'assemblea ed ai diritti partecipativi degli stessi;



ritiene questo Giudice che la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della deliberazione impugnata debba essere accolta.

Emerge infatti dagli atti che l'assemblea del 11 dicembre 2011 è stata asseritamente convocata da un numero di soci superiore al 10% degli associati sul presupposto della irregolarità delle deliberazioni della precedente assemblea dell'ottobre 2011 (vedasidoc. 6 di parte convenuta).

lo statuto associativo prevede ai sensi dell'art.11, comma sesto :

“il major consejo può essere convocato dal 10% dei soci del VS”;

la convocazione dell'assemblea oggetto di causa non risulta, allo stato, regolare ai sensi della citata norma di Statuto, con conseguente invalidità delle delibere adottate in tale sede.

La detta valutazione di irregolarità di convocazione, prescinde dalla validità o meno delle precedenti deliberazioni prese all'assemblea del ottobre 2011, che peraltro non risultano impuginate.

La citata norma dello Statuto sociale infatti non risulta essere stata correttamente osservata.

si ritiene infatti che la detta norma dello statuto debba essere interpretata in conformità a quanto previsto dall'art. 20 cod. civ. che prevede la facoltà, riservata ad una quota qualificata di associati (non inferiore al 10% degli associati) di poter chiedere all'organo sociale individuato dallo statuto la convocazione della assemblea, ^{da cui} ~~da cui~~ discende la necessità che i soci che intendano convocare l'assemblea lo debbano chiedere all'organo titolare del potere/dovere generale di convocazione (nel caso che ci occupa il presidente o in caso di suo impedimento, il Segretario – art. 11 cit), salva la possibilità, in caso di inerzia dello stesso, di adire l'Autorità giudiziaria, e non possano viceversa convocarla direttamente.

Sussistono plurime ragioni interpretative e sistematiche dello Statuto stesso e della disciplina di legge relativa alle associazioni anche non riconosciute, che confermano tale lettura della norma statutaria in oggetto.

In primo luogo quanto evidenziato discende dal modello organizzativo di tipo corporativo, con netta ripartizione delle competenze tra gli organi, che si configura quale caratteristica del fenomeno associativo, anche in considerazione della autonomia soggettiva delle stesse, da cui discende la necessità che la volontà sociale, anche al suo interno sia espressa dagli organi previsti statutariamente.

Tale disciplina di convocazione risponde altresì all'esigenza di giusto temperamento degli interessi degli associati che intendono convocare l'assemblea e degli altri associati destinatari della convocazione, che devono essere posti in condizione di valutare ab origine la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per il suo esercizio; valutazioni che risulterebbero estremamente difficoltose qualora la convocazione, pur traendo origine da una minoranza qualificata di associati, non transitasse attraverso l'organo esecutivo dell'associazione, unico soggetto fornito dei dati conoscitivi necessari alla valutazione di sussistenza dei presupposti di legge e di statuto per la detta convocazione.

Infine la stessa interpretazione letterale dello statuto della associazione in oggetto, conferma l'applicazione del principio generale dettato dall'art. 20 c.c.; l'art. 11 dello Statuto sociale, infatti, lungi dal dettare una analitica disciplina alternativa a quelle previste per le associazioni riconosciute, si limita a riportare in modo sintetico la previsione di legge, con ciò facendo ritenere la volontà sociale di rinviare alla detta norma per le modalità operative della convocazione.



In tal senso deve pertanto essere interpretato l'articolo statutario sopra riportato, in conformità ad una interpretazione sistematica con l'art. 20 dettato in materia di associazioni riconosciute, e funzionale in considerazione del giusto temperamento degli interessi degli associati che intendono convocare l'assemblea e degli altri associati destinatari della convocazione.


Ne consegue l'invalidità della convocazione non effettuata per il tramite dell'organo sociale a ciò deputato in via generale.

Anche a volere ritenere tuttavia che un numero di soci pari o superiore al dieci per cento degli associati, possa convocare l'assemblea dell'associazione, senza l'interposizione dell'organo sociale a ciò deputato, nel caso di specie, la detta convocazione risulta essere sotto plurimi aspetti illegittima.

In primo luogo si deve ritenere imprescindibile che la detta convocazione rechi l'indicazione e la sottoscrizione di tutti gli associati che hanno preso la detta iniziativa in considerazione della già evidenziata necessità che tutti gli associati possano verificare, fin dal ricevimento della convocazione, la sussistenza del presupposto di legge per l'attivazione del detto potere.

Nel caso di specie, l'intervenuta convocazione a mezzo posta elettronica e messaggi telefonici esclude che possa ritenersi che la detta convocazione presenti i caratteri di certezza sopra evidenziati.

Essa in secondo luogo neppure presenta le forme espressamente previste dallo Statuto sociale (annuncio pubblico e avviso scritto agli aventi diritto con preavviso di almeno quindici giorni), in quanto in particolare, l'invio a mezzo telefono cellulare di cd. "sms" non può concretizzare, per le sue caratteristiche intrinseche, il requisito dell'avviso scritto agli aventi diritto né può consentire la certezza della ricezione dell'avviso.



6

La stessa documentazione prodotta in causa da parte convenuta (doc. 6), invero, comprova l'irregolarità della convocazione.

L'avviso di convocazione, infatti, non è sottoscritto da alcuno dei soci, ma reca esclusivamente un elenco di asseriti soci sottoscrittori.

Le asserite convocazioni via e mail nulla dicono circa i destinatari delle convocazioni; ugualmente la documentazione relativa all'inoltro dei citati "sms", nulla dice relativamente ai soggetti intestatari dei numeri telefonici cui i detti "sms" sono stati inviati.

Per tali motivi come eccepito da parte attrice, la convocazione della citata assemblea deve ritenersi, con valutazione sommaria propria di questa fase, in ogni caso radicalmente irregolare con conseguente sussistenza del richiesto *fumus boni juris* circa l'invalidità ^{del}delibere adottate dalla citata assemblea, la cui efficacia deve pertanto essere sospesa.

Sussiste altresì il pericolo di pregiudizio derivante dalla mancata sospensione dell'efficacia delle delibere adottate, in quanto atte a pregiudicare i diritti partecipativi dei soci.

Non si ritiene invece fondata l'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza del fatto che la assemblea dell'associazione, in data 22 gennaio 2012 ha nuovamente deliberato sulle cariche sociali. In considerazione dell'impossibilità, allo stato, di effettuare una valutazione anche sommaria di validità ed efficacia dell'assemblea del 20 gennaio 2012, cui consegua la cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'assetto corporativo (quanto a Presidente e segretario dell'associazione) radicalmente diverso) che ne appare il presupposto, e l'assenza di idonea documentazione volta a comprovare la regolarità della citata assemblea. Per tali motivi deve essere sospesa l'efficacia delle delibere impugnate.

D.G.M.



sospende l'efficacia delle deliberazioni adottate dall'assemblea tenutasi
in data 11.12.2011;

Venezia, 28.3.2012

Il Giudice

Dott. Alessandro Girardi

